IMPOSTA SULLE TRANSAZIONI FINANZIARIE (TOBIN TAX)

01. NOZIONE

La legge di Stabilità per il 2013 (legge 228/2012) all'articolo 1 commi da 491 a 500 introdusse un'**imposta sulle transazioni finanziarie**.

La stessa si applica ai trasferimenti di proprietà di azioni e altri strumenti finanziari partecipativi (*comma 491 e di seguito per semplicità , anche, operazioni su azioni*), alle operazioni su strumenti finanziari derivati e altri valori mobiliari (*comma 492 e di seguito per semplicità, anche, operazioni in derivati*) e, infine, alle operazioni "ad alta frequenza" (*comma 495 e di seguito, per semplicità, anche, operazioni ad alta frequenza*).

Vediamo nel dettaglio di cosa si tratta prendendo fonte dalle apposite schede sul sito dell'Agenzia Entrate.

02. AMBITO DI APPLICAZIONE

Vediamo **le misure e le norme per l'applicazione dell'imposta**:

per quanto riguarda **le operazioni su azioni, il trasferimento della proprietà di azioni e di altri strumenti finanziari partecipativi**, emessi da società residenti nel territorio dello Stato, nonché di titoli rappresentativi degli stessi, indipendentemente dalla residenza dell'emittente, **è soggetto all'imposta con l'aliquota dello 0,2% sul valore della transazione**, determinato calcolando il saldo netto di giornata per singolo strumento finanziario.

L'aliquota è ridotta alla metà per i trasferimenti che avvengono a seguito di operazioni concluse in mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione.

Sono escluse dal tributo le operazioni di emissione e di annullamento dei titoli azionari e degli strumenti finanziari, le operazione di conversione di obbligazioni in azioni di nuova emissione e di acquisizione temporanea di titoli e, per finire i trasferimenti di proprietà di azioni negoziate in mercati regolamentari o sistemi multilaterali di negoziazione emesse da società la cui capitalizzazione media nel mese di novembre dell'anno precedente a quello in cui avviene il trasferimento sia inferiore a 500 milioni di euro;

le operazioni in derivati, che abbiano come sottostante prevalente o il cui valore dipenda prevalentemente da strumenti finanziari di cui al comma 491, e altri valori mobiliari, che permettano di acquisire o vendere o che comportino un regolamento in contanti determinato prevalentemente da strumenti finanziari di cui al comma 491, **sono soggette a imposta in misura fissa**, determinata con riferimento alla tipologia di strumento e al valore del contratto, **secondo la tabella 3** allegata alla legge di stabilità. Per le operazioni che avvengono in mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione, l'imposta è ridotta a 1/5;

per quanto riguarda **le operazioni ad alta frequenza**, effettuate sul mercato finanziario italiano, **l'imposta si applica con l'aliquota dello 0,02%** ed è dovuta qualora il rapporto, nella singola giornata di negoziazione, tra la somma degli ordini cancellati e degli ordini modificati, e la somma degli ordini immessi e degli ordini modificati, **sia superiore al 60%**, con riferimento ai singoli strumenti finanziari. Si considerano ad alta frequenza le operazioni generate da un algoritmo informatico che determina in maniera automatica le decisioni relative all'invio, alla modifica e alla cancellazione degli ordini e dei relativi parametri, che avvengono con un intervallo non superiore al mezzo secondo.

Il Dm attuativo del 21 febbraio 2013 elenca agli articoli 15 e 16 i casi di esenzione e di esclusione.

Riguardo alla decorrenza:

l'imposta **sui trasferimenti di proprietà di azioni** e altri strumenti finanziari partecipativi si applica alle operazioni regolate a **decorrere dal 1° marzo 2013**, se negoziate successivamente al 28 febbraio;

l'imposta **su derivati e altri valori mobiliari** si applica ai contratti sottoscritti, negoziati, modificati o trasferiti **a decorrere dal 1° settembre 2013**;

l'imposta **sulle negoziazioni ad alta frequenza** di azioni e strumenti finanziari partecipativi si applica agli ordini inviati **a decorrere dal 1° marzo 2013**; quella relativa a **strumenti finanziari derivati e valori mobiliari**, agli ordini inviati **a decorrere dal 1° settembre 2013**.

Vediamo ora, a pagina seguente, la richiamata tabella 3:

Imposta sulle transazioni finanziarie per strumenti finanziari (valori in euro per ciascuna controparte)								
Valore nazionale del contratto (in migliaia di euro)								
Strumento finanziario	**0/ 2,5**	**2,5/ 5**	**5/ 10**	**10/ 50**	**50/ 100**	**100/ 500**	**500/ 1.000**	**+ 1.000**
Contratti, futures, certificates, covered warrants e contratti di opzione su rendimenti misure o indici relativi ad azioni	0,01875	0,0375	0,075	0,375	0,75	3,75	7,5	15
Contratti, futures, certificates, covered warrants e contratti di opzione su azioni	0,125	0,25	0,5	2,5	5	25	50	100
Contratti di scambio (swaps) su azioni e relativi rendimenti, indici o misure. Contratti a termine collegati ad azioni e relativi rendimenti indici o misure. Contratti finanziari differenziali collegati alle azioni e ai relativi rendimenti indici o misure. Qualsiasi altro titolo che comporta un regolamento in contanti regolato con riferimento alle azioni. Combinazioni	0,25	0,5	1	5	10	50	100	200

03. SOGGETTI PASSIVI

Il soggetto passivo del tributo è:

l'acquirente ossia colui in favore dei quali avviene il trasferimento della proprietà delle azioni, degli strumenti partecipativi e dei titoli rappresentativi, indipendentemente dalla residenza dei medesimi e dal luogo di conclusione del contratto;
entrambe le controparti delle operazioni su derivati e altri valori mobiliari indipendentemente dalla residenza delle stesse e dal luogo di conclusione delle operazioni;
colui che immette, attraverso gli algoritmi, gli ordini di acquisto e vendita e le connesse modifiche e cancellazioni, per le operazioni ad alta frequenza.

04. RESPONSABILI DEL VERSAMENTO

Sono responsabili del versamento dell'imposta ***le banche, le imprese di investimento e gli altri soggetti comunque denominati, compresi gli intermediari non residenti nel territorio dello Stato***, autorizzati nel Paese d'origine all'esercizio professionale nei confronti del pubblico dei servizi e delle attività d'investimento assimilabili a quelle indicate dal Dlgs 58/1998 come "negoziazione per conto proprio", "esecuzione di ordini per conto dei clienti" e "ricezione e trasmissione di ordini", a esclusione delle attività consistenti nel mettere in contatto due o più investitori (per semplicità gli intermediari finanziari).

Inoltre, sono responsabili del versamento del tributo, relativamente ai trasferimento della proprietà di azioni e di altri strumenti finanziari partecipativi e alle operazioni su derivati e altri valori mobiliari:

i soggetti abilitati a prestare servizi di gestione collettiva del risparmio o di gestione, di portafoglio (anche mediante intestazione fiduciaria), compresi quelli, comunque denominati, non residenti nel territorio dello Stato autorizzati nel Paese d'origine all'esercizio delle attività assimilabili a quelle indicate nel Dlgs 58/1998 come "gestione di portafogli" e "gestione collettiva del risparmio, per le operazioni effettuate nell'ambito di queste attività, sempreché tali soggetti non si avvalgano di altro responsabile d'imposta per l'esecuzione degli ordini di negoziazione (e, per semplicità, nel complesso "i gestori");

le società fiduciarie comprese quelle non residenti nel territorio dello Stato, comunque denominate, autorizzate nel Paese di origine all'esercizio di attività assimilabili all'amministrazione di beni per conto terzi (articolo 1 della legge 23 novembre 1939 n. 1966), per le operazioni effettuate nell'ambito di intestazioni a proprio nome e per conto dei fiducianti di strumenti finanziari, sempreché la società fiduciaria non si avvalga di altro responsabile d'imposta per l'esecuzione degli ordini di negoziazione, ovvero il fiduciante attesti che l'imposta relativa a tale operazione sia stata già applicata (e, per semplicità, nel complesso "i fiduciari");

i notai e gli altri soggetti che intervengono nelle operazioni effettuate tramite la formazione o l'autentica di atti, compresi quelli esercenti l'attività fuori dal territorio dello Stato, sempreché il contribuente non attesti che l'imposta sia stata già applicata. Per le operazioni effettuate tramite atti formati o autenticati all'estero e oggetto di deposito presso un notaio esercente in Italia, l'imposta deve essere versata da quest'ultimo, sempreché il contribuente non attesti che l'imposta sia stata già applicata (e, per semplicità, nel complesso "i notai").

Per le operazioni effettuate senza l'intervento dei responsabili indicati sopra, **l'imposta è versata dal contribuente**.

Gli intermediari e gli altri soggetti che intervengono nell'operazione non sono tenuti al versamento dell'imposta nel caso **in cui il contribuente attesti che l'operazione rientra tra le ipotesi di esclusione o esenzione.**

L'attestazione consiste nella dichiarazione in forma scritta, da parte del contribuente, del ricorrere dei presupposti per le esenzioni o esclusioni. L'attestazione può non essere richiesta, quando i presupposti di esclusione o esenzione siano verificabili sulla base della natura tecnica delle operazioni o sulla base di informazioni pubblicamente disponibili, o di cui i responsabili del versamento dispongono in adempimento degli obblighi in materia di antiriciclaggio e di contrasto al finanziamento del terrorismo.

Resta fermo, in questi casi, la responsabilità degli intermediari e degli altri soggetti che intervengono nell'operazione, in caso di negligenza, imperizia o imprudenza.

Qualora nell'esecuzione dell'operazione intervengano più intermediari finanziari, il pagamento del tributo spetta a colui che riceve direttamente dall'acquirente o dalla controparte finale l'ordine dell'esecuzione.

L'acquirente o la controparte finale, che sia un intermediario finanziario localizzato in Stati o territori con i quali sono in vigore accordi per lo scambio di informazioni o per l'assistenza al recupero dei crediti provvede direttamente al versamento dell'imposta.

L'intermediario finanziario, non localizzato in uno di questi Stati o territori, che a qualsiasi titolo intervenga nell'esecuzione dell'operazione, si considera, ai fini delle regole di versamento, obblighi strumentali e dichiarativi, acquirente o controparte finale dell'ordine di esecuzione.

Rimane tuttavia fermo che il saldo netto deve essere sempre calcolato considerando la posizione del contribuente.

05. SOGGETTI RESIDENTI

I responsabili del versamento devono:

versare l'imposta;
presentare la dichiarazione relativa all'anno precedente;
adempiere agli obblighi strumentali.

Gli obblighi strumentali consistono, per gli intermediari finanziari, nella registrazione, in un apposito registro formato e custodito su supporto informatico, in conformità alle disposizioni del Codice dell'amministrazione digitale (Dlgs 82/2005, relativamente alle singole operazioni, delle informazioni indicate nell'allegato 8 (per le operazioni su azioni, altri strumenti finanziari partecipativi, derivati e altri valori mobiliari) e nell'allegato 9 (per transazioni ad alta frequenza).

Il formato e la lunghezza dei campi relativi alle informazioni registrate devono essere adeguati alle specifiche tecniche - pdf e ai tracciati record - xlsx, approvati con il provvedimento del 18 luglio 2013.

Per i gestori, i fiduciari, i notai ed i contribuenti diversi dalla persone fisiche gli obblighi strumentali consistono nella tenuta di un registro cronologico giornaliero.

La registrazione delle informazioni relative alle operazioni deve essere effettuata entro il termine di versamento dell'imposta.

Infine i contribuenti persone fisiche devono conservare la documentazione idonea ad attestare l'avvenuta operazione anche attraverso gli estratti conto bancari.

L'imposta va ordinariamente versata:

entro il 16 del mese successivo al trasferimento di proprietà di azioni e di altri strumenti finanziari partecipativi;
entro il 16 del mese successivo a quello della conclusione del contratto per le operazioni su derivati e altri valori mobiliari;
entro il 16 del mese successivo a quello in cui cade la data di invio dell'ordine annullato o modificato, per le negoziazioni che si configurano come operazioni ad alta frequenza.

Il versamento va eseguito con il modello F24, utilizzando i seguenti codici tributo:

4058	denominato "Imposta sulle transazioni di azioni e di altri strumenti partecipativi – art. 1, c. 491, l. n. 228/2012";
4059	denominato "Imposta sulle transazioni relative a derivati su equity – art. 1, c. 492, l. n. 228/2012";
4060	denominato "Imposta sulle negoziazioni ad alta frequenza relative ad azioni e strumenti partecipativi – art. 1, c. 495, l. n. 228/2012".

Per il versamento, invece, **delle sanzioni e degli interessi dovuti in caso di ravvedimento**, **i codici tributo da utilizzare** sono:

4061	denominato "Imposta sulle transazioni di azioni e di altri strumenti partecipativi – art. 1, c. 491, l. n. 228/2012 – SANZIONE"
4062	denominato "Imposta sulle transazioni di azioni e di altri strumenti partecipativi – art. 1, c. 491, l. n. 228/2012 – INTERESSI"
4063	denominato "Imposta sulle transazioni relative a derivati su equity – art. 1, c. 492, l. n. 228/2012– SANZIONE"
4064	denominato "Imposta sulle transazioni relative a derivati su equity – art. 1, c. 492, l. n. 228/2012 – INTERESSI"
4065	denominato "Imposta sulle negoziazioni ad alta frequenza relative ad azioni e

	strumenti partecipativi – art. 1, c. 495, l. n. 228/2012 - SANZIONE"
4066	denominato "Imposta sulle negoziazioni ad alta frequenza relative ad azioni e strumenti partecipativi – art. 1, c. 495, l. n. 228/2012 - INTERESSI".

I codici tributo vanno esposti nella sezione "Erario" in corrispondenza delle somme indicate nella colonna "importi a debito versati", con indicazione, nel campo "rateazione/regione/prov./mese rif." e nel campo "anno di riferimento", del mese e dell'anno d'imposta per cui si effettua il versamento, rispettivamente nei formati "00MM" e "AAAA".

La **dichiarazione** relativa all'anno solare precedente va presentata, esclusivamente in via telematica, entro il 31 marzo di ciascun anno. Se la dichiarazione è presentata entro 90 giorni dalla scadenza del termine stabilito, la dichiarazione è considerata ancora valida ma, per il ritardo, l'Agenzia delle Entrate applicherà una sanzione.

La dichiarazione presentata con ritardo superiore a 90 giorni si considera, invece, omessa, ma costituisce comunque titolo per la riscossione delle imposte da essa derivanti.

La trasmissione della dichiarazione può essere effettuata:

direttamente, tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate;
tramite una società del gruppo, qualora il dichiarante appartenga ad un gruppo societario. Si considerano appartenenti al gruppo l'ente o la società controllante e le società controllate. Si considerano controllate le società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata le cui azioni o quote sono possedute dall'ente o società controllante o tramite altra società controllata da questo per una percentuale superiore al 50 per cento del capitale;
tramite gli intermediari abilitati indicati all'articolo 3, comma 3, del Dpr 22 luglio 1998, n. 322 (professionisti, associazioni di categoria, Caf, ecc.).

Chi sceglie di trasmettere direttamente la dichiarazione deve utilizzare:

il servizio telematico Fisconline, a meno che non sia tenuto a presentare la dichiarazione dei sostituti d'imposta (modello 770) per un numero di soggetti superiore a 20. Per accedere a Fisconline, occorre avere un codice Pin, che va richiesto all'Agenzia delle Entrate;

il servizio telematico Entratel, se è tenuto a presentare il modello 770 in relazione a più di 20 soggetti.

La dichiarazione si considera presentata nel giorno in cui si conclude la ricezione dei dati da parte dell'Agenzia delle Entrate. **La prova della presentazione è data dalla comunicazione dell'Agenzia delle Entrate** che attesta di aver ricevuto la dichiarazione.

Per la trasmissione della dichiarazione è possibile anche rivolgersi a un intermediario abilitato.

L'intermediario abilitato deve rilasciare:

una dichiarazione, datata e sottoscritta, con l'assunzione dell'impegno a trasmettere per via telematica i dati contenuti nel modello;
entro 30 giorni dal termine previsto per la presentazione, l'originale della dichiarazione e la comunicazione dell'Agenzia delle Entrate che ne attesta l'avvenuta ricezione.

La trasmissione telematica dei dati contenuti nella dichiarazione può essere effettuata utilizzando il software, reso disponibile gratuitamente dall'Agenzia delle Entrate.

I rimborsi delle eccedenze di versamento dell'imposta sono richiesti con la dichiarazione annuale.

Se non c'è l'obbligo di presentare la dichiarazione, il rimborso è richiesto tramite istanza da presentare al competente ufficio dell'Agenzia delle Entrate individuato in base al domicilio fiscale.

06. SOGGETTI NON RESIDENTI

I **responsabili del versamento** devono:

versare l'imposta;
presentare la dichiarazione relativa all'anno precedente;
adempiere agli obblighi strumentali.

Gli intermediari e gli altri soggetti **non residenti nel territorio dello Stato**, tenuti al versamento dell'imposta, adempiono a tutti gli obblighi attraverso la propria stabile organizzazione in Italia se esistente.

In mancanza di stabile organizzazione in Italia, possono **nominare un rappresentante fiscale**, individuato fra i sostituti d'imposta di cui all'art. **23 del DPR 600/1973**.

In assenza di una stabile organizzazione in Italia o della nomina di un rappresentante fiscale, gli adempimenti (dichiarazione, versamento e obblighi strumentali) **sono posti in essere direttamente dai soggetti esteri**, che, se obbligati alla presentazione della dichiarazione, **devono identificarsi** mediante richiesta di attribuzione del codice fiscale (qualora non ne siano già in possesso). In questo caso, i soggetti diversi dalle persone fisiche devono inviare la richiesta all'indirizzo di posta elettronica dell'Agenzia delle Entrate, **Centro operativo di Pescara, entrate.ftt@agenziaentrate.it**.

Ai fini della richiesta di attribuzione del codice fiscale, i soggetti diversi dalle persone fisiche devono allegare al modello AA5/6 la documentazione prevista dalle norme nazionali dello Stato estero di appartenenza, che ne certifichi l'esistenza (per esempio, l'atto costitutivo, lo statuto, la visura camerale, ecc.).

I rappresentanti fiscali possono essere designati per assolvere gli adempimenti derivanti dall'applicazione dell'imposta:

dagli intermediari e dagli altri soggetti non residenti nel territorio dello Stato, ovunque localizzati, privi di stabile organizzazione in Italia;
dagli intermediari finanziari localizzati in Stati o territori con i quali non sono in vigore accordi per lo scambio di informazioni o per l'assistenza al recupero dei crediti, privi di stabile organizzazione in Italia o con stabile organizzazione in uno degli Stati o territori con i quali sono in vigore accordi per lo scambio di informazioni o per l'assistenza al recupero dei crediti, che non abbiano richiesto direttamente l'attribuzione del codice fiscale.

Nel primo caso i rappresentanti fiscali sono individuati tra i soggetti indicati nell'articolo **23 del DPR 29 settembre 1973, n. 600**.

Al fine di adempiere agli obblighi di versamento dell'imposta e di presentazione della dichiarazione, in entrambi i casi i rappresentanti fiscali devono inviare la richiesta di attribuzione del codice fiscale dei soggetti rappresentati (qualora questi non ne siano già in possesso) all'indirizzo di posta elettronica dell'Agenzia delle entrate, Centro operativo di Pescara, entrate.ftt@agenziaentrate.it, unitamente alla comunicazione dell'avvenuta nomina.

In particolare:

per le persone fisiche si deve utilizzare il modello AA4/8, indicando la tipologia richiedente "T – richiesta per soggetto terzo";
per i soggetti diversi dalle persone fisiche si deve utilizzare il modello AA5/6, indicando il tipo richiesta "5 – richiesta attribuzione codice fiscale di terzi".

Gli obblighi strumentali consistono, per gli intermediari finanziari, nella registrazione, **in un apposito registro formato e custodito** su supporto informatico relativamente alle singole operazioni, delle informazioni indicate nell'allegato 8 (per le operazioni su azioni, altri strumenti finanziari partecipativi, derivati e altri valori mobiliari) e nell'allegato 9 (per transazioni ad alta frequenza).

Il formato e la lunghezza dei campi relativi alle informazioni registrate devono essere adeguati alle specifiche tecniche - pdf e ai tracciati record - xlsx, approvati con il provvedimento del 18 luglio 2013.

Per i gestori, i fiduciari, i notai ed i contribuenti diversi dalla persone fisiche gli obblighi strumentali consistono nella tenuta di un registro cronologico giornaliero. La registrazione delle informazioni relative alle operazioni deve essere effettuata entro il termine di versamento dell'imposta.

Infine i contribuenti persone fisiche devono conservare la documentazione idonea ad attestare l'avvenuta operazione anche attraverso gli estratti conto bancari.

Per le modalità di **versamento** gli adempimenti corrispondono a quanto visto per i soggetti residenti.

I soggetti non residenti tenuti al pagamento, che non dispongono di un conto corrente presso sportelli bancari o postali situati in Italia e che non possono eseguire il pagamento con l'F24, effettuano il versamento mediante bonifico in "EURO" (tipo SCT SEPA oppure msg. 103 SWIFT) a favore del Bilancio dello Stato al Capo 8 - Capitolo 1211, indicando le seguenti informazioni, specificate per tipologia d'imposta:

Articolo: 1 – BIC: BITAITRRENT – IBAN: IT 83T 01000 03245 348 0 08 1211 01 – IMPOSTA: IMPOSTA SULLE TRANSAZIONI DI AZIONI E DI ALTRI STRUMENTI PARTECIPATIVI DI CUI ALL'ARTICOLO 1, COMMA 491 DELLA LEGGE 24 DICEMBRE 2012, N. 228;
Articolo: 2 – BIC: BITAITRRENT – IBAN: IT 60U 01000 03245 348 0 08 1211 02 – IMPOSTA: IMPOSTA SULLE TRANSAZIONI RELATIVE A DERIVATI SU EQUITY DI CUI ALL'ARTICOLO 1, COMMA 492 DELLA LEGGE 24 DICEMBRE 2012, N. 228;
Articolo: 3 – BIC: BITAITRRENT – IBAN: IT 37V 01000 03245 348 0 08 1211 03 – IMPOSTA: IMPOSTA SULLE NEGOZIAZIONI AD ALTA FREQUENZA RELATIVE AD AZIONI E STRUMENTI PARTECIPATIVI DI CUI ALL'ARTICOLO 1, COMMA 495 DELLA LEGGE 24 DICEMBRE 2012, N. 228.

Negli appositi campi "originator" del bonifico SCT SEPA o "ordering customer" del msg. 103 SWIFT dovrà essere obbligatoriamente indicata la denominazione del soggetto versante.

Inoltre, nella causale del bonifico dovranno essere indicati il codice fiscale, il codice tributoe il periodo di riferimento.

I soggetti non residenti tenuti al versamento dell'imposta ed esonerati dall'obbligo di presentazione della dichiarazione indicano le proprie generalità al posto del codice fiscale (qualora non ne fossero in possesso).

La **dichiarazione va presentata come visto per i soggetti residenti**.

I rimborsi delle eccedenze di versamento dell'imposta sono richiesti con la dichiarazione annuale.

Se non c'è l'obbligo di presentare la dichiarazione, il rimborso è richiesto tramite istanza da presentare all'indirizzo di posta elettronica dell'Agenzia delle Entrate, Centro Operativo di Pescara, entrate.ftt@agenziaentrate.it, entro il termine di decadenza indicato all'articolo 21 del Dlgs 546/1992.

Gli intermediari finanziari localizzati in Stati o territori con i quali non sono in vigore accordi per lo scambio di informazioni o per l'assistenza al recupero dei crediti, privi di stabile organizzazione in Italia, che non hanno posto in essere i comportamenti per disapplicare la regola "black list", presentano istanza di rimborso all'indirizzo di posta elettronica dell'Agenzia delle entrate, Centro Operativo di Pescara, entrate.ftt@agenziaentrate.it, nelle ipotesi in cui, essendo considerati acquirenti o controparti finali, la stessa operazione sia stata assoggettata all'imposta più di una volta.

06. SOGGETTI RESIDENTI IN PAESI BLACK LIST

Gli intermediari finanziari, **localizzati in Stati o territori con i quali non sono in vigore accordi per lo scambio di informazioni o per l'assistenza al recupero dei crediti**, che a qualsiasi titolo intervengano nell'esecuzione dell'operazione, devono essere considerati dagli altri intermediari finanziari che intervengono nell'operazione, ai fini del versamento e degli obblighi dichiarativi, ma non del saldo netto, relativamente alle operazioni su azioni, che deve essere determinato in base alla posizione del singolo contribuente, acquirenti o controparti finali.

Tale disposizione non si applica nei seguenti casi:

presenza di una stabile organizzazione in Italia, che adempie agli obblighi derivanti dall'applicazione dell'imposta, comunicando gli elementi identificativi del soggetto di appartenenza, utilizzando il modulo "allegato 2", all'indirizzo di posta elettronica dell'Agenzia delle entrate, Centro operativo di Pescara, entrate.ftt@agenziaentrate.it. Gli elementi identificativi di tali soggetti sono pubblicati sul sito dell'Agenzia delle Entrate. La disapplicazione della regola "black list" parte dalla data di pubblicazione;
presenza di una stabile organizzazione, istituita in Stati o territori con i quali sono in vigore accordi per lo scambio di informazioni o per l'assistenza al recupero dei crediti, che si identifica mediante richiesta di attribuzione del codice fiscale (qualora non ne sia già in possesso), inviata all'indirizzo di posta elettronica dell'Agenzia delle entrate, Centro operativo di Pescara, entrate.ftt@agenziaentrate.it. La richiesta deve essere accompagnata dal modulo "allegato 1", con il quale la stabile organizzazione si impegna

ad assolvere gli obblighi di versamento, di presentazione dell'unica dichiarazione, di conservazione dei prescritti registri e della documentazione che attesti l'esclusione o l'esenzione dell'imposta per il contribuente, relativamente alle operazioni ovunque compiute dal soggetto di appartenenza. Gli elementi identificativi di tali soggetti sono pubblicati sul sito dell'Agenzia delle Entrate. La disapplicazione della regola "black list" parte dalla data di pubblicazione;

assenza di stabile organizzazione in Italia o presenza della stessa in Stati o territori con i quali sono in vigore accordi per lo scambio di informazioni o per l'assistenza al recupero dei crediti, senza, però, l'identificazione sulla base della procedura descritta al punto precedente, con, alternativamente:

a) nomina di un rappresentante fiscale, scelto fra gli intermediari finanziari o i fiduciari residenti in Italia o con stabile organizzazione in Italia e comunicazione, da parte del rappresentante ("allegato 3"), dell'avvenuta nomina all'indirizzo di posta elettronica dell'Agenzia delle entrate, Centro operativo di Pescara, entrate.ftt@agenziaentrate.it;
b) richiesta del codice fiscale (se mancante), assunzione dell'impegno a trasmettere all'Agenzia delle Entrate, entro 30 giorni dal ricevimento, le risposte alle richieste di documentazione e/o informazioni, compresi i prescritti registri, nonché comunicazione dell'avvenuto conferimento della delega alla Società di gestione accentrata. Questi adempimenti vanno effettuati utilizzando l'allegato 4 e la modulistica prevista per l'eventuale richiesta del codice fiscale reperibile sul sito internet dell'Agenzia delle entrate e inviando tutta la documentazione all'indirizzo di posta elettronica dell'Agenzia delle entrate, Cop di Pescara, entrate.ftt@agenziaentrate.it. Infine, è necessario trasmettere, con cadenza mensile, entro il 16 del mese successivo a quello dell'operazione, alla Società di gestione accentrata delle informazioni relative alle operazioni indicate nell'allegato 5 "prospetto sintetico", secondo le specifiche tecniche e il tracciato record approvati con il provvedimento del 18 luglio 2013.

Gli elementi identificativi di tali soggetti sono pubblicati sul sito dell'Agenzia delle Entrate. La disapplicazione della regola "black list" parte dalla data di pubblicazione.

Il mancato adempimento di uno degli impegni assunti comporta (tranne nel caso di presenza di una stabile organizzazione in Italia), previa comunicazione dell'Agenzia delle Entrate, l'eliminazione dal sito. **Dalla data di eliminazione, tornerà ad applicarsi la regola "black list"**.

Infine per il versamento e gli obblighi dichiarativi, i responsabili del versamento (pur restando responsabili del corretto assolvimento dell'imposta e degli obblighi strumentali) **possono avvalersi, conferendo un'apposita delega, della Società di gestione accentrata** (articolo 80 del Dlgs 58/1998). Le informazioni per il calcolo dell'imposta (allegato 5) devono essere trasmesse alla Società di gestione accentrata secondo le specifiche tecniche e il tracciato record, approvati con il provvedimento del 18 luglio 2013 riportati in allegato (allegati 6 e 7 record di tipo A, B, E, F e Z), entro il 16 del mese successivo a quello in cui è stata effettuata l'operazione.

La Società di gestione accentrata, entro la fine del mese successivo al termine previsto per il versamento, rende disponibili all'Agenzia delle entrate le informazioni contenute nei prospetti di sintesi e comunica le ipotesi di insufficiente provvista ricevuta rispetto all'imposta dovuta come indicata nel prospetto di sintesi.